



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP") e modifica la Direttiva 2003/87/ce e i Regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241

- **Codice della proposta:** COM(2023) 335 final del 22/06/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/0199 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

Premessa: finalità e contesto

1. Quadro normativo:

Il Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) è il bilancio settennale dell'Unione europea e fissa gli importi massimi che l'UE può spendere ogni anno per finanziare i propri programmi. Il Regolamento (EU, EURATOM) 2020/2093, che stabilisce il QFP dell'UE per il periodo 2021-2027, prevede un bilancio a lungo termine di 1279 miliardi a prezzi correnti (1074,3 miliardi a prezzi 2018), cui sono stati poi affiancati i fondi dello strumento per la ripresa post-pandemica Next Generation EU (NGEU) (806 miliardi a prezzi correnti).

Lo scorso 20 giugno, la Commissione ha presentato la sua proposta di revisione del Quadro Finanziario Pluriennale (COM (2023) 337), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2020/2093, con l'obiettivo di intervenire in un numero limitato di aree prioritarie per garantire la massima operatività del Bilancio alla luce delle sfide straordinarie di questi anni. Tra le iniziative rientra la proposta per l'istituzione di una piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa ("STEP"), di cui alla proposta di Regolamento (COM (2023) 335).

2. Finalità generali

La piattaforma STEP rafforzerà e sfrutterà gli strumenti UE esistenti per distribuire rapidamente il sostegno finanziario a beneficio degli investimenti delle imprese. STEP consentirà anche di indirizzare i finanziamenti esistenti verso settori tecnologici cruciali per la leadership europea,

contribuendo così a creare condizioni di parità per gli investimenti in tutto il mercato unico.

STEP sosterrà inoltre lo sviluppo e la produzione nell'UE di tecnologia nei seguenti campi:

- *Digital and deep tech, cloud computing, edge computing*, intelligenza artificiale, *cybersecurity*, robotica, 5G e connettività avanzata e realtà virtuali, comprese le azioni relative alle tecnologie profonde e digitali per lo sviluppo di applicazioni di difesa e aerospaziali;
- *tecnologie pulite*, come le energie rinnovabili, legati alla produzione di elettricità e calore, o ancora su combustibili rinnovabili di origine non biologica; cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio; efficienza energetica; idrogeno; soluzioni energetiche intelligenti; tecnologie vitali per la sostenibilità, come la depurazione e la desalinizzazione dell'acqua;
- *biotecnologie*, come le biomolecole e le loro applicazioni, i prodotti farmaceutici, le tecnologie mediche e le biotecnologie delle colture.

STEP contribuirà inoltre a salvaguardare e rafforzare le catene del valore, a orientare gli investimenti nelle materie prime correlate e ad affrontare la carenza di manodopera e di competenze in questi settori.

3. Elementi qualificanti ed innovativi

Nel corso degli ultimi anni l'UE ha contribuito a numerosi progetti volti a sostenere gli investimenti sul mercato europeo. In questo contesto, un notevole passo in avanti è stato compiuto delineando la Nuova Agenda per l'innovazione nel 2022. A tal proposito, sono state poste all'attenzione delle imprese tutta una serie di misure volte allo sviluppo delle aziende *deep tech* e del sostegno alle aziende con i maggiori profili di crescita, quali start-up e scale-up, agevolandone l'accesso ai finanziamenti europei.

Le tecnologie pulite, la biotecnologia e il digitale sono i settori chiave sui quali l'UE intende investire in futuro, grazie al loro forte potenziale di crescita e ad una più intensa produttività. In quest'ottica, la piattaforma STEP contribuirà a preservare il vantaggio europeo nei tre ambiti menzionati e a finanziare le transizioni verde e digitale, sostenendo sia il settore manifatturiero che le catene di valore. L'attuazione di questa proposta è potenzialmente in grado di stimolare l'innovazione nell'economia e nella società, trasformando il panorama imprenditoriale dell'UE.

Inoltre, la risposta europea ai cambiamenti climatici e all'aumento delle emissioni di gas a effetto serra è racchiusa proprio nella ricerca e nelle innovazioni ad alto contenuto tecnologico. Questo genere di interventi innovativi contribuirà a rendere l'economia europea più digitale e pronta a rispondere ad eventuali crisi nella catena di approvvigionamento energetico e delle materie prime. STEP fornirà ulteriori finanziamenti per le innovazioni in ambito *deep tech*, contribuendo allo sviluppo di nuove start-up e scale-up portando di conseguenza benefici all'intera economia dell'UE.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

- 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

Nel presentare la propria proposta di Regolamento al Parlamento Europeo e al Consiglio ai sensi dell'art. 294 TFUE, la Commissione dimostra ampiamente il rispetto del principio di attribuzione alla luce delle competenze affidate all'Unione ex art. 164 e 173, l'articolo 175, paragrafo 3, gli articoli 176, 177, 178, l'articolo 182, paragrafo 1, e l'articolo 192, paragrafo 1. Il regolamento proposto, difatti, intende perseguire l'obiettivo di istituire un quadro giuridico uniforme che favorisca il convogliamento dei fondi (anche già esistenti) dell'Unione verso i progetti STEP (Tecnologie Strategiche per l'Europa). Gli obiettivi STEP saranno conseguiti attraverso i seguenti programmi già in essere:

- Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e Fondo di coesione (FC), istituiti a norma del regolamento (UE) 2021/105822; Fondo per una transizione giusta (JTF), istituito a norma del regolamento (UE) 2021/105623; Fondo sociale europeo Plus (FSE+), istituito a norma del regolamento (UE) 2021/105724; regolamento recante disposizioni comuni (UE) 2021/106025;
- dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/24126;
- InvestEU, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/52327;
- Europa digitale, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/69428; Orizzonte Europa, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/69529; Fondo europeo per la difesa, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/69730 e Fondo per l'innovazione, istituito a norma della direttiva 2003/87/CE31;
- STEP sarà attuata anche nell'ambito del programma EU4Health, istituito a norma del regolamento (UE) 2021/52232, riguardante l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo delle biotecnologie nell'Unione.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti tramite l'azione individuale degli Stati membri poiché i problemi sono di natura europea. Il ricorso allo strumento regolamentare è appropriato in quanto stabilisce norme direttamente applicabili per l'implementazione della piattaforma STEP.

Le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione costituisce un comprovato valore aggiunto, a motivo della dimensione, della velocità e della portata degli sforzi necessari nell'ambito del mercato unico. Date le sfide collegate all'accelerazione della diffusione delle tecnologie digitali e a zero emissioni nette, l'intervento a livello europeo contribuisce al coordinamento delle risposte necessarie a far fronte al fabbisogno dell'Unione di capacità supplementari di produzione e a prevenire future dipendenze strutturali. Il coordinamento è fondamentale per generare economie di scala e di diversificazione e per raggiungere la massa critica necessaria a incrementare la produzione di tecnologie verdi e digitali nell'UE, limitando nel contempo la frammentazione degli interventi, l'aggravarsi degli squilibri regionali e controproducenti corse alle sovvenzioni tra gli Stati membri.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta mira a contribuire allo sviluppo di un sistema di produzione comune facilitando gli investimenti. L'obiettivo è sostenere la competitività e la capacità di innovazione a lungo termine dell'industria europea attraverso le potenzialità produttive e la riduzione dei rischi degli investimenti in progetti strategici e da parte di *start-up*, *scale-up* e PMI. Le misure si limitano a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi. STEP non è una nuova struttura di fondi. Si basa sugli strumenti di finanziamento dell'UE già esistenti e le risorse aggiuntive proposte sono proporzionate alla necessità di accelerare gli investimenti della piattaforma a breve termine.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

È da accogliere favorevolmente il fatto che, a fronte della contingente situazione economica e dell'impennata dei prezzi dell'energia, si è scelto di promuovere l'autonomia strategica dell'UE e la doppia transizione attraverso un più efficace sostegno agli investimenti in settori altamente tecnologici, una più flessibile mobilitazione dei fondi di coesione, e la previsione di nuovi fondi aggiuntivi.

La piattaforma deve contribuire a preservare il vantaggio europeo nelle tecnologie critiche ed emergenti per le transizioni verde e digitale (*deep-tech*, *clean-tech* e *bio-tech*) e alla mobilitazione di capitali privati per sostenere la competitività delle imprese europee in queste tecnologie sulla scena mondiale. La soluzione più efficace è quella di dare la priorità alla STEP nel bilancio dell'UE dal momento che la transizione verso la neutralità climatica, la resilienza e le tecnologie digitali sono già principi guida del quadro finanziario pluriennale. La presente proposta tuttavia non istituisce un nuovo Fondo, bensì è attuata attraverso gli strumenti esistenti nell'ambito del bilancio dell'UE, modificati per poter mobilitare meglio le risorse di investimento nelle tecnologie critiche.

L'istituzione della nuova Piattaforma per le tecnologie strategiche dell'Europa rientra nel pacchetto di revisione di medio termine del QFP, il cui negoziato attualmente in corso si prospetta articolato, date le molte sfide finanziarie dovute alle conseguenze del Covid e della guerra in Ucraina (rilancio della competitività europea, necessità di assicurare un sostegno ulteriore e protratto a Kiev, sfide migratorie), e l'urgenza, da parte della Commissione, di ampliare il budget dell'Unione.

In questo quadro permane la necessità di chiudere il negoziato in tempi brevi, al fine di arrivare ad una decisione in sede di Consiglio Europeo per non pregiudicare l'esercizio finanziario 2024, e in considerazione dello scadere della clausola di salvaguardia.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La creazione della nuova Piattaforma per le tecnologie strategiche dell'Unione risponde ampiamente all'interesse nazionale di razionalizzare e utilizzare meglio gli strumenti esistenti. Ciò non solo richiede tempi più brevi rispetto alla creazione di una nuova *facility*, ma rappresenta anche un vantaggio indiscutibile per i beneficiari dei finanziamenti dell'UE, che avranno la possibilità di attingere più rapidamente ai finanziamenti di cui sono destinatari. Inoltre, l'adeguamento degli strumenti esistenti aumenta le possibilità di combinare diverse fonti di

finanziamento, sia in regime di gestione diretta che in regime di gestione concorrente, il che si traduce in un uso più efficiente delle risorse. Infine, i promotori di progetti e i gestori dei programmi potranno continuare ad utilizzare gli strumenti di cui hanno già conoscenza ed esperienza.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

1. Tempistica del negoziato:

Lo scorso 20 giugno, la Commissione ha presentato il pacchetto di proposte di Revisione del QFP, di cui la proposta di Regolamento che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa fa parte. La proposta è stata presentata in COREPER II il 21 giugno ed è stata oggetto di discussione del Consiglio Affari Generali il 10 luglio. L'ambiziosa tabella di marcia della Presidenza spagnola prevede un accordo al Consiglio Europeo di fine ottobre, in tempo per far confluire il nuovo QFP nel bilancio del 2024.

2. Eventuali pareri espressi, criticità e modifiche necessarie alla proposta:

La posizione italiana a favore dell'istituzione della Piattaforma, che si inserisce nel più ampio contesto del negoziato per la revisione di medio termine del QFP, è stata ampiamente condivisa a livello politico e tecnico. Il negoziato sul pacchetto di proposte di revisione QFP della Commissione comprende infatti un aspetto regolamentare/normativo piuttosto complesso, dovuto alla necessità di trovare nuove risorse in risposta al Covid-19 e alla crisi in Ucraina, eventi imprevisti che hanno inciso notevolmente sul bilancio dell'UE. La proposta di revisione, attualmente in discussione, riflette la necessità per l'Europa di disporre di risorse aggiuntive per affrontare le sfide attuali. Su quest'ultimo punto, abbiamo accolto con favore la proposta sull'istituzione della piattaforma STEP, con la prospettiva di mettere in opera uno strumento che possa garantire le pari condizioni di concorrenza nel mercato unico, generando al contempo investimenti a lungo termine in tecnologie strategiche.

È stata anche sottolineata l'importanza che la portata dello strumento STEP, nei suoi vari aspetti, non venga diluita nel corso del negoziato, per non comprometterne gli obiettivi. Ampiamente condivisi gli incrementi previsti per InvestEU (3 miliardi), Innovation Fund (5 miliardi) e European Defence Fund (1,5 miliardi). Inoltre, dovrebbero essere presi in considerazione progetti di ricerca, studi preliminari e analisi per sostenere lo sviluppo di tecnologie innovative.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Le risorse aggiuntive previste dalla proposta di Regolamento per l'attuazione della piattaforma STEP ammontano a 10 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2024-2027 per programmi mirati. A tal proposito, gli stanziamenti previsti saranno così delineati:

- 3 miliardi di euro per InvestEU, per un totale di 75 miliardi di euro di investimenti, considerando un tasso di copertura del 40% e un moltiplicatore medio pari a 10;
- 0,5 miliardi di euro a Horizon Europe, integrati da 2,13 miliardi di euro di riassegnazione e

utilizzo di importi disimpegnati, per un totale di 13 miliardi di euro di investimenti con un moltiplicatore medio di 5;

- 5 miliardi di euro per l'Innovation Fund, con un conseguente investimento di 20 miliardi di euro, vista l'esperienza maturata finora nell'ambito del medesimo Innovation Fund;
- 1,5 miliardi di euro al Fondo europeo per la difesa, che potrebbe portare fino a 2 miliardi di euro di investimenti.

Per quanto riguarda in particolare InvestEU, verrà inserito un nuovo ambito di intervento legato alla piattaforma STEP attraverso il quale si ha in programma un volume aggiuntivo di garanzia di bilancio relativo ai partner esecutivi, così da sostenere le imprese e le PMI su debito e capitale oltre ai progetti correlati alla stessa piattaforma STEP. In aggiunta, gli stanziamenti legati a InvestEU serviranno a far fronte a eventuali fallimenti di mercato e ad affrontare le condizioni di investimento nei settori che faranno capo alla STEP qualora non dovessero essere ottimali. Inoltre, lo stato di attuazione di InvestEU è in una fase molto avanzata in considerazione del fatto che l'85 % della garanzia iniziale è stato formalizzato con i partner esecutivi, evidenziandone l'interesse del mercato, per una cifra che si aggira sui 22,3 miliardi di EUR. Questi risultati spingono ad un incremento della garanzia UE per altri 7,5 miliardi di EUR, per i soli progetti che fanno capo alle priorità della piattaforma STEP.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta di Regolamento in questione, al Capo 2, riporta le modifiche necessarie alla normativa attualmente vigente in materia ovvero prevede modifiche ai seguenti strumenti normativi europei:

Direttiva 2003/87/CE [ETS]

Regolamento (UE) 2021/1058 [FESR e FC]

Regolamento (UE) 2021/1056 [JTF]

Regolamento (UE) 2021/1057 [FSE+]

Regolamento (UE) 2021/1060 [CPR]

Regolamento (UE) n. 1303/2013 [CPR]

Regolamento (UE) n. 223/2014 [FEAD]

Regolamento (UE) 2021/523 [InvestEU]

Regolamento (UE) 2021/695 [Orizzonte Europa]

Regolamento (UE) 2021/697 [FED]

Regolamento (UE) 2021/241 [RRF]

Sarà eventualmente necessario, a seguito dell'adozione del Regolamento, intervenire per l'adeguamento delle norme nazionali e regionali di attuazione e/o recepimento.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta incide sulle competenze regionali a norma dell'art. 117 comma 3 della Costituzione. Si ritiene pertanto utile inviare la relazione alle Regioni per il tramite della Conferenza Stato/Regioni. La Commissione ha inoltre inviato la proposta di revisione al Comitato europeo delle Regioni a norma dell'art. 307 TFUE che prevede la consultazione del Comitato nei casi

previsti dai trattati e in tutti gli altri casi in cui le istituzioni lo ritenga opportuno.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta non presenta al momento rilevabili effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione in termini di adeguamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Le attività dei cittadini potranno beneficiare dall'implementazione del Regolamento di cui alla proposta 335 in quanto si stima l'aumento delle opportunità lavorative e di sviluppo di nuove competenze, utili per formare nuova forza lavoro qualificata e competitiva con quella dei Paesi extra-europei.

Lo strumento avrà inoltre effetti positivi sulle imprese in termini di competitività, soprattutto a livello internazionale, ma anche sullo sviluppo di *skill*/competenze dei propri dipendenti. Le imprese, infatti, grazie ai finanziamenti messi a disposizione, potranno aumentare i propri investimenti in Europa, evitando di delocalizzare e trasferirsi in Paesi extra-europei, grazie alla possibilità di accedere a finanziamenti locali.

Altro

Per assicurare un risultato negoziale quanto più vicino possibile agli interessi nazionali, è stato istituito in capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale un coordinamento di tutte le Amministrazioni interessate. Di concerto con il DPE si è tenuto un Comitato di Valutazione (organo di coordinamento sulle politiche europee), riunendo tutte le Amministrazioni coinvolte ed interessate, che ha definito il mandato negoziale e le linee da seguire. Per seguire ancora più da vicino l'articolato negoziato, sono stati istituiti tre gruppi di lavoro, ciascuno competente per una singola proposta legislativa del pacchetto di revisione del QFP, coordinato dalla Direzione Generale per l'Europa e la politica commerciale internazionale.

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di ...

- **Codice della proposta:** COM(aaaa) 000 del gg/mm/aaaa
- **Codice interistituzionale:** aaaa/0000(xxx)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero ...

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)